



Cod. H24D/O11
Cod. MF/Consulenza Legale/zf

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0000881

Data: 06/08/2021

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
BRINDISI

architetti@brindisi.archiworld.it

Oggetto: Richiesta Parere in materia di tutela del diritto d'autore.

Con riferimento alla questione prospettata con la nota che si riscontra, dell'8 luglio 2021 prot. 2271, appare necessario rammentare, oltre all'esistenza del citato art. 20 comma 2 della L. 633/1941, che prevede non ci si possa opporre per le opere di architettura alle modificazioni necessarie, anche l'art. 99 della medesima legge, ove si prevede al comma 1 che *“All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”*.

Inoltre, anche il Codice Civile prevede, all'art. 2578, che *“all'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”*.

Nel caso di specie, viene rappresentato che il Committente ha retribuito il professionista per la redazione progettuale; ne deriva che, essendo stato comunque corrisposto un compenso per l'opera prestata, le modifiche della progettazione da parte di altro professionista rientrano nel c.d. “scopo di lucro” di cui alle citate disposizioni di legge, e legate quindi alla realizzazione del progetto.

Oltre a ciò, non viene specificato nel quesito se aspetti legati alla proprietà intellettuale della progettazione ed il mancato pagamento di attività concordate





contrattualmente e poi revocate (come nel caso di specie la direzione lavori) siano stati regolamentati tra le parti all'interno del contratto tra committente e professionista.

Difatti, a partire dal DL 1/2012 (convertito nella L 27/2012) sussiste l'obbligo di preventivo/contratto scritto, elemento indispensabile in base all'incarico da espletare; in tali ambiti è possibile prevedere apposite clausole contrattuali, ad esempio relative alla proprietà dei documenti di lavoro originali ed alla loro riproduzione o modifica solo su autorizzazione del professionista, nonché relative al mancato utile legato a prestazioni contrattualmente definite e non svolte a causa del recesso da parte del Committente.

Infine, quanto alla attività prestata da altro professionista, rimane salva la possibilità di verificare, nel caso in cui sia subentrato un architetto, il rispetto dell'art. 19 del Codice Deontologico, e nel caso in cui sia subentrato un professionista di altra categoria professionale, che sia stato rispettato il relativo Codice Deontologico.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente

(Francesco Miceli)

